

Cons. Stato, sez. III, 23.6.2023 n. 6170

Massime (segue testo alla pagina successiva)

“L’operatore economico non può essere penalizzato, ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quando abbia tempestivamente impugnato gli atti della amministrazione tributaria e abbia ottenuto una sentenza favorevole di annullamento dell’atto di imposizione tributaria, ancorché non definitiva. Diversamente opinando, a fronte di atti impositivi di natura tributaria, pur tempestivamente impugnati e annullati dal giudice tributario (di primo grado), l’operatore economico si troverebbe sostanzialmente a subire anticipatamente e (in ipotesi) in maniera incolpevole gli effetti di pretese erariali che potrebbero risultare del tutto prive di fondamento. In altre parole, accedendo alla tesi della amministrazione, verrebbero messi in crisi consolidati principi in tema di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione e si affermerebbe una sorta di inammissibile ontologica prevalenza dell’accertamento in via amministrativa (non definitivo) su quello giurisdizionale (ancorché non definitivo)”

“Il potere risulta legittimamente esercitato anche considerando che, nel caso di specie, l’irregolarità tributaria di cui si discute conseguirebbe non già ad una condotta meramente omissiva nel versamento dei tributi, ma ad una questione puramente valutativa, quale la rideterminazione del valore di cessione di un ramo d’azienda: come tale avente - in difetto di diverse risultanze sul piano della buona fede del contribuente: difficilmente predicabili, al momento della valutazione impugnata, dopo due sentenze favorevoli - una diversa e peculiare valenza inferenziale sul piano dell’affidabilità imprenditoriale, alla garanzia della quale il potere nella specie esercitato è preordinato”

“Quanto alla valutazione di proporzionalità, a fronte di un valore stimato della concessione indicato nel bando come pari ad € -OMISSIS- (questo essendo l’unico dato economico obiettivamente attendibile del valore dell’intera operazione negoziale, alla stregua del quale parametrare la proporzionalità delle misure preordinate alla tutela degli interessi portati dalla stazione appaltante), l’irregolarità fiscale da accertare per un importo più di dieci volte inferiore legittima, alla luce dei parametri evocati, la superiore valutazione espressa dall’impugnata motivazione”

Publicato il 23/06/2023

N. 06170/2023REG.PROV.COLL.

N. 01878/2023 REG.RIC.

N. 01922/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma, quanto ad entrambi i ricorsi:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- (d'ora in avanti anche solo “-OMISSIS-”) ha bandito una gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di ristorazione del -OMISSIS- -OMISSIS- (procedura CIG -OMISSIS-), per la durata di sei anni (con possibilità di rinnovo per altri sei anni) da svolgersi in forma di procedura telematica e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono pervenute quattro offerte, fra le quali quella di -OMISSIS- (d'ora in avanti anche solo “-OMISSIS-”), gestore uscente, classificatasi seconda, e di -OMISSIS- (d'ora in avanti anche solo “-OMISSIS-”), aggiudicataria della gara.

-OMISSIS- ha impugnato davanti al T.A.R. della Lombardia, sede di Milano, l'aggiudicazione e gli atti di gara, con ricorso introduttivo integrato da due ricorsi per motivi aggiunti.

Essa ha sostenuto dapprima che l'offerta di -OMISSIS- andasse esclusa in ragione della ritenuta violazione dell'obbligo dichiarativo gravante sulla stessa offerente, dal momento che non sarebbe stato dichiarato un debito tributario pari a euro -OMISSIS- conseguente ad un avviso di liquidazione relativo all'anno d'imposta 2013; quindi, con motivi aggiunti, ha censurato la valutazione del responsabile unico del procedimento in data 11 aprile 2022 che ha escluso che tale violazione tributaria comportasse l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Va precisato che in relazione al riferito debito la società interessata aveva proposto ricorso al giudice tributario di primo grado, che lo aveva accolto annullando il relativo avviso di liquidazione.

La decisione era stata confermata dalla giustizia tributaria in grado di appello.

Successivamente all'avvenuta presentazione delle offerte, e dunque in corso di gara, la Corte di cassazione, con sentenza 13 dicembre 2021, ha annullato con rinvio la decisione resa in grado di appello.

Il T.A.R., con la sentenza gravata, ha rigettato la censura relativa alla violazione dell'obbligo dichiarativo, *“in quanto al tempo della presentazione del DGUE non era stata ancora pubblicata la sentenza della Cassazione recante l'annullamento della decisione tributaria d'appello favorevole al contribuente, annullamento a seguito del quale è emersa ex novo la sussistenza del debito fiscale non definitivamente accertato”*.

Ha invece ritenuto *“fondate le censure con le quali la ricorrente contesta il difetto di motivazione e l'irragionevolezza della valutazione espressa dall'amministrazione in ordine all'irrelevanza della violazione indicata rispetto all'affidabilità dell'aggiudicatario e, di conseguenza, ha escluso la possibilità di configurare il difetto di un requisito di ordine generale tale da determinare l'esclusione di -OMISSIS-”*.

Il T.A.R. ha infine respinto il ricorso incidentale di -OMISSIS-.

2. L'indicata sentenza è stata impugnata con distinti ricorsi in appello sia da -OMISSIS- che dalla stazione appaltante.

In entrambi i giudizi si è costituita, per resistere, -OMISSIS-.

I ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 15 giugno 2023.

3. Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

4. L'appello proposto dalla stazione appaltante deduce tre motivi:

4.1. *“Sull'automatismo della gravità delle sanzioni tributarie non accertate aventi un valore eccedente i 5.000 euro. Erroneità della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, co. 4, D.L.vo n.50/2016. In ogni caso, violazione del principio di proporzionalità”*

4.2. *“Sull'ampiezza del potere discrezionale della P.A. Erroneità della sentenza”*.

4.3. *“Sull'effetto conformativo della sentenza. Erroneità della sentenza. Travalicamento dei limiti propri del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo. Sconfinamento del potere giurisdizionale nel potere esecutivo. Violazione art. 34, co. 2, c.p.a.”*.

5. Analogamente il primo motivo del ricorso in appello di -OMISSIS-, contestando anch'esso il capo della sentenza gravata che ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado, deduce “Errore in giudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016”; -OMISSIS- ha altresì censurato il capo della sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso incidentale di primo grado.

6. Le richiamate censure possono essere oggetto di esame unitario, in ragione della stretta connessione degli argomenti di critica.

7. In fatto, come riportato nella sentenza gravata, emerge che *“Dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in data 7 marzo 2022 (presente in atti) risultano i seguenti debiti tributari a carico dell’aggiudicataria: 1) per l’anno 2019 un debito residuo, derivante da irrogazione sanzioni, per l’importo di Euro -OMISSIS-; 2) per l’anno di imposta 2017 un debito residuo, derivante da registrazione atti giudiziari, per Euro -OMISSIS-; 3) un ulteriore debito di importo pari a -OMISSIS- relativo all’anno d’imposta 2013, cui si riferisce la “decisione della Cassazione datata 13 dicembre 2021, di rinvio alla CTR”.*

In sostanza, per il debito relativo all’anno d’imposta 2013 la predetta società – come già accennato - ha ottenuto una sentenza di annullamento nel giudizio tributario di primo grado, confermata in appello. Successivamente alla presentazione dell’offerta, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello.

8. In relazione ai profili di diritto il T.A.R. ha anzitutto individuato il parametro normativo del contestato atto di esercizio del potere nel testo dell’art. 80, comma 4, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 vigente *ratione temporis*: considerato che il bando di gara è stato pubblicato il 29 novembre 2021, ha ritenuto applicabile il testo modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

Ha quindi ritenuto viziata, nei sensi segnalati, la valutazione della stazione appaltante in merito all’illecito tributario, perché questa sarebbe stata condizionata da una

erronea percezione degli effetti della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale sentenza, comportando l'annullamento della sentenza resa in grado di appello (confermativa dell'annullamento dell'avviso di liquidazione), comportasse la reviviscenza dell'avviso medesimo: di talché sarebbe erronea la motivazione della determinazione dell'11 aprile 2022 in quanto essa fa riferimento alla "inefficacia" dell'avviso.

9. Ritiene il Collegio che le censure proposte da entrambi gli appellanti siano fondate, per le ragioni di seguito indicate.

È sostanzialmente pacifico fra le parti, per i profili ancora in contestazione nel presente giudizio, che **la violazione tributaria in questione non era comunque definitiva** (dovendo essere scrutinata nel giudizio di appello in sede di rinvio), **e che come tale essa dovesse costituire oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, nel testo applicabile alla fattispecie dedotta** (come correttamente individuato dal T.A.R.), **non integrando un'ipotesi di automatismo espulsivo**.

10. Ciò premesso, il cuore delle questioni oggetto di contestazione in primo e in secondo grado ruota attorno alla idoneità della motivazione del provvedimento contestato a soddisfare i requisiti stabiliti dal sopra richiamato parametro normativo. Ai fini di tale scrutinio mette conto precisare che, come questo Consiglio Stato ha più volte ricordato in materia di sindacato della motivazione nella fattispecie dedotta, occorre condurre una valutazione non analitica, ma complessiva: *"in difetto di automatismi espulsivi, "la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente", e al giudice amministrativo è rimessa la "valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione" (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 12 del 2020). Pertanto, "la questione della sufficienza della relativa motivazione va apprezzata tenendo*

conto non del suo esito, bensì della completezza dell'esame di tutti gli elementi, di ordine fattuale e giuridico che, nella concreta fattispecie, risultino rilevanti in quanto potenzialmente incidenti sull'integrità e dell'affidabilità dell'operatore economico, nonché della tenuta logica delle argomentazioni con cui l'amministrazione li ha trattati" (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 845)" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8858/2022).

Nel caso di specie la contestata motivazione, come si evince da un esame testuale del relativo documento, è in realtà complessa, e non si arresta all'affermazione dell'inefficacia dell'avviso.

La motivazione impugnata – con riguardo al debito portato dall'avviso di liquidazione di cui si discute, e con esclusione di due debiti non rilevanti perché di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - è scandita infatti attraverso plurime argomentazioni: la non definitività della violazione di cui si discute (dovendo il giudizio di rinvio pronunciarsi sulla debenza o meno della somma in questione); l' "inefficacia" dell'avviso di liquidazione in considerazione dello stadio del relativo giudizio tributario; l' "integrità ed affidabilità" dell'operatore economico pur alla luce della vicenda di cui si discute; la necessità, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione facoltativa degli operatori, di "prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità, tenuto conto altresì del valore della concessione".

Un esame obiettivo di detta motivazione mostra come il riferimento alla "inefficacia" dell'avviso di liquidazione sia all'evidenza utilizzato in modo atecnico, volendo sintetizzare la più volta richiamata (nel contesto dello stesso provvedimento) necessità che il debito tributario in questione venga definitivamente accertato, o meno, solo all'esito del giudizio di rinvio.

Ciò è particolarmente palese sia allorché il provvedimento afferma che "la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale per mero difetto di motivazione della pronuncia gravata, non prendendo posizione in merito a una diversa

ricostruzione della pretesa tributaria”; sia laddove ne trae la conclusione che *“la sussistenza di tale controversia tributaria non incide, in concreto, sulla correttezza del procedimento decisionale della -OMISSIS-”*.

L'inefficacia, dunque, nel contesto della valutazione di gravità del fatto rimessa alla stazione appaltante ai fini della decisione discrezionale sull'espulsione o meno, viene invocata più con riguardo alla precarietà attuale dello stato del debito, suscettibile (anche, evidentemente, sulla base della considerazione, in chiave prognostica, di una doppia decisione conforme, favorevole al contribuente) di essere del tutto annullato, che non, in senso proprio, sul piano del radicale difetto di effetti giuridici.

Ad un esame non atomistico del testo della contestata motivazione il riferimento, atecnico, alla categoria dell'inefficacia si sovrappone dunque, sul piano dell'argomentazione, a quello della non definitività (e, dunque, della non “sicurezza” della prova dell'inadempimento) della pronuncia della giurisdizione tributaria.

Il responsabile unico del procedimento, dunque, ha ritenuto il debito tributario inidoneo a legittimare un'esclusione facoltativa non perché giuridicamente inefficace (nel senso proprio del termine): anche perché, se così fosse, una simile argomentazione, presa alla lettera, avrebbe precluso ogni ulteriore indagine valutativa.

Invece il provvedimento ha operato un giudizio di bilanciamento, ispirato al principio di proporzionalità, fra valore dell'affidamento e valore della dedotta violazione: giudizio che, sul piano logico, non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere, e alcuno spazio, ove il responsabile del procedimento si fosse determinato nel senso di ritenere radicalmente irrilevante perché inefficace il contestato debito tributario.

Tali elementi, come appena riscontrato, risultano già in modo sufficientemente chiaro dal tenore testuale della motivazione del provvedimento contestato (e non sono dunque il frutto, come invece dedotto da -OMISSIS-, di una integrazione postuma).

11. Una volta attribuito alla contestata motivazione il significato che le è proprio, ed esclusa dunque la sua illegittimità per il solo utilizzo (improprio) del termine “inefficace”, la stessa resiste agli argomenti di censura avanzati in primo grado, e riproposti da -OMISSIS- nel giudizio di appello.

Il T.A.R. ha correttamente escluso, sul piano della formale successione di leggi nel tempo, che la modifica successivamente apportata al citato art. 80 (con decorrenza 1° febbraio 2022) dall’art. 10, comma 1, lett. c), n. 2 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, si applichi alla fattispecie dedotta, osservando che tale modifica *“tiene ferma la discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’incidenza della violazione sull’affidabilità dell’operatore, mentre per ciò che attiene al concetto di “gravità” della violazione introduce una diversa disciplina”* (si tenga peraltro presente che la soglia di valore nel caso di specie non ha rilevanza, perché, come già precisato, la violazione di cui si discute non è oggetto di accertamento definitivo, e perché comunque la stessa è pacificamente superiore a tale soglia sicché la sua gravità va accertata in concreto, senza che possa essere ritenuta od esclusa in astratto).

Nondimeno, sull’interpretazione di tale disposizione, in fattispecie fortemente analoga, la sentenza n. 203/2023 della VII Sezione di questo Consiglio di Stato (erroneamente richiamata nella memoria -OMISSIS- con il n. 4193/2023), ha affermato che con le modifiche apportate dall’art. 10 della legge n. 238/2021 *“il legislatore nel caso di specie si sia fatto interprete di un principio immanente nell’ordinamento giuridico, secondo il quale l’operatore economico non può essere penalizzato, ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quando abbia tempestivamente impugnato gli atti della amministrazione tributaria e abbia ottenuto una sentenza favorevole di annullamento dell’atto di imposizione tributaria, ancorché non definitiva. Diversamente opinando, a fronte di atti impositivi di natura tributaria, pur tempestivamente impugnati e annullati dal giudice tributario (di primo grado), l’operatore economico si troverebbe sostanzialmente a subire anticipatamente e (in ipotesi) in maniera incolpevole gli effetti di pretese*

erariali che potrebbero risultare del tutto prive di fondamento. In altre parole, accedendo alla tesi della amministrazione, verrebbero messi in crisi consolidati principi in tema di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione e si affermerebbe una sorta di inammissibile ontologica prevalenza dell'accertamento in via amministrativa (non definitivo) su quello giurisdizionale (ancorché non definitivo)".

Il Collegio condivide tale conclusione, ed osserva che nel caso di specie i ripetuti richiami, nel corpo della contestata motivazione, oltre che all'esigenza di valutare la gravità della violazione secondo un canone di proporzionalità, alla necessità che la violazione tributaria venga definitivamente accertata in sede giurisdizionale, esprimono una logica assolutamente conforme al suddetto principio di prevalenza dell'accertamento giurisdizionale su quello amministrativo.

Il potere risulta legittimamente esercitato anche considerando che, nel caso di specie, l'irregolarità tributaria di cui si discute conseguirebbe non già ad una condotta meramente omissiva nel versamento dei tributi, ma ad una questione puramente valutativa, quale la rideterminazione del valore di cessione di un ramo d'azienda: come tale avente - in difetto di diverse risultanze sul piano della buona fede del contribuente: difficilmente predicabili, al momento della valutazione impugnata, dopo due sentenze favorevoli - una diversa e peculiare valenza inferenziale sul piano dell'affidabilità imprenditoriale, alla garanzia della quale il potere nella specie esercitato è preordinato.

12. Quanto alla valutazione di proporzionalità, a fronte di un valore stimato della concessione indicato nel bando come pari ad € -OMISSIS- (questo essendo l'unico dato economico obiettivamente attendibile del valore dell'intera operazione negoziale, alla stregua del quale parametrare la proporzionalità delle misure preordinate alla tutela degli interessi portati dalla stazione appaltante), l'irregolarità fiscale da accertare per un importo più di dieci volte inferiore legittima, alla luce dei parametri evocati, la superiore valutazione espressa dall'impugnata motivazione.

-OMISSIS- ha dedotto in contrario, in sede di memoria di replica, che la valutazione di proporzionalità avrebbe dovuto riguardare la “*maggiore o minore gravità della violazione rispetto alla soglia di legge*”.

L'assunto non può essere condiviso, perché tenta di sovrapporre impropriamente le diverse categorie della gravità della violazione e quella della proporzionalità della misura espulsiva discrezionale.

Nel caso di specie il richiamo al principio di proporzionalità è funzionale all'applicazione di una disposizione preordinata ad assicurare alla stazione appaltante l'affidabilità professionale dell'operatore economico: ne consegue che la connessa valutazione consta di un giudizio relazionale i cui termini sono l'entità della (ipotetica) violazione e l'ammontare della commessa, laddove il valore della soglia di rilevanza ha la diversa funzione di perimetrare i (soli) casi di esclusione *de jure* dell'attributo della gravità della violazione (secondo periodo del comma 4 dell'art. 80, nel testo applicabile).

13. -OMISSIS- ha altresì dedotto che non spettava alla stazione appaltante valutare il merito della pretesa tributaria, non avendo le relative competenze.

In realtà, trattandosi di causa non automaticamente espulsiva, l'esercizio del potere in questione era subordinato - *ex art. 80, comma 4, ultimo periodo, d. lgs. n. 50/2016* - ad una verifica di gravità della violazione tributaria non definitivamente accertata.

Nel caso di specie il responsabile unico del procedimento ha ritenuto non grave la violazione sulla base dei plurimi, richiamati parametri (peraltro anche ulteriori a quelli di natura tributaria: come il valore complessivo dell'operazione): che non si sovrappongono rispetto al giudizio sul merito della pretesa tributaria, in quanto consistono in una considerazione – peraltro dovuta – di elementi tali da consentire il corretto esercizio, in un senso o nell'altro, del potere di esclusione facoltativa.

In ogni caso, dal tenore della surriportata motivazione non emerge mai alcun riferimento al merito della pretesa tributaria in questione, ma semmai allo stadio del

relativo giudizio (il che, pur con le rilevate improprietà terminologiche, è cosa significativamente diversa).

14. La fondatezza dei motivi di appello sotto i profili appena esaminati comporta il rigetto, in riforma della sentenza gravata, del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti di primo grado per i residui profili ancora in contestazione.

Ciò esime il Collegio dall'esame dei motivi di appello relativi all'effetto conformativo della sentenza di primo grado, che viene travolta dalla presente decisione, nonché dai motivi di appello con cui -OMISSIS- ha riproposto i motivi di ricorso incidentale rigettati dal T.A.R. (rispetto ai quali, consolidandosi l'aggiudicazione, la stessa -OMISSIS- non ha più alcun interesse).

15. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16.5.2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Dalle considerazioni che precedono discende che entrambi gli appelli sono fondati, nei sensi sopra esposti, e che in accoglimento degli stessi vanno pertanto respinti, in riforma della sentenza qui gravata, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado, per i profili ancora in contestazione.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti gli appelli li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso introduttivo e i connessi motivi aggiunti di primo grado.

Condanna -OMISSIS- a rifondere a -OMISSIS- -OMISSIS- e a -OMISSIS- -OMISSIS- le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore

IL SEGRETARIO